

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID19 - OBBLIGO DELL'USO DELLA MASCHERINA A PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE NELLE ZONE DEL CENTRO STORICO CITTADINO, NELLE ZONE ADIACENTI AI POLI SCOLASTICI E ALLE PALESTRE E NELLE ZONE DELLE FERMATE DELL'AUTOBUS SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

VISTI:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per 6 mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23/02/2020 n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid19" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23/02/2020;
- il DPCM 1° marzo 2020, con il quale sono state adottate, ai sensi dell'art. 3 del menzionato decreto-legge 23/02/2020 n. 6, misure urgenti di contenimento del contagio nei Comuni di cui all'allegato1 al medesimo decreto, misure urgenti di contenimento del contagio nelle regione nelle province di cui agli allegati 2 e 3, misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale, con contestuale cessazione dei provvedimenti, anche contingibili e urgenti adottati anteriormente alla stesso DPCM 1° marzo 2020;
- il DPCM 8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23/02/2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid19";
- il DPCM 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23/02/2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid19, applicabili sull'intero territorio nazionale", che all'art. 1, comma 1, preso atto dell'aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale dispone che "allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid19 le misure di cui all'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale";
- il DPCM 11 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23/02/2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid19, applicabili sull'intero territorio nazionale, le cui disposizioni producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020, con salvezza delle disposizioni di cui al DPCM 8 marzo 2020 e 9 marzo 2020, ove non incompatibili;

- il DPCM 22 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23/02/2020 n. 6”;
- il DPCM 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23/02/2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il Decreto Legge 16/05/2020 n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid19”;
- il DPCM 17 maggio 2020 recante “Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”;
- il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 82 del 17/05/2020 “ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19.”, che al punto 1 del dispositivo recita: “è obbligatorio l'uso delle mascherine nei locali aperti al pubblico. Tale obbligo vige anche nei luoghi all'aperto laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di un metro”.
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 16/08/2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”;
- il DPCM del 07/09/2020 con il quale si conferma l'ordinanza del Ministero della Salute sopramenzionata;
- il Decreto Legge n. 125 del 07/10/2020 “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per le continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 03/06/2020” con il quale si proroga l'emergenza epidemiologica fino al 31 gennaio 2021;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021” Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ha disposto la proroga dello stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili COVID-19 al 30 aprile 2021;
- il DPCM del 02 marzo 2021 “Misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”;
- il Decreto Legge n. 44 del 1 aprile 2021 recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici” convertito in Legge n. 76 del 28 maggio 2021;
- il Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021 recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19” convertito in Legge n. 87 del 17 giugno 2021;

- il Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” convertito in Legge n. 126 del 16 settembre 2021;
- il Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario- assistenziale” convertito in Legge n. 133 del 24 settembre 2021;
- il Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” convertito in Legge n. 165 del 19 novembre 2021;
- il DPCM del 12 ottobre 2021;
- le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna in tema di Misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19;

RICHIAMATE le precedenti ordinanze sindacali legate all'emergenza sanitaria;

CONSIDERATO che:

- la cosiddetta “quarta ondata di coronavirus” in città sta facendo registrare una costante crescita della diffusione del virus;
- i dati aggiornati alla giornata del 02 dicembre 2021, in possesso dell'Ausl di Reggio Emilia, mostrano un tasso di incidenza dei casi positivi in continua crescita;
- l'emergenza epidemiologica da Covid19 impone di gestire, monitorare e ridurre le possibili insorgenze di nuovi focolai epidemici, attraverso i comportamenti responsabili e rispettosi della popolazione;
- come indicato dagli studi attualmente disponibili, l'igiene costante delle mani, il mantenimento del distanziamento fisico e l'uso dei dispositivi di protezione individuale - come la mascherina a protezione delle vie respiratorie - rappresentano utili presidi per ridurre le probabilità di nuovi contagi tra la popolazione;

DATO ATTO che:

- l'evolversi della situazione epidemiologica continua a destare preoccupazione e richiede interventi che consentano di rallentare il diffondersi della pandemia anche con misure straordinarie, ulteriori rispetto a quelle già previste dalle attuali norme in essere;
- come ogni anno, a partire dai prossimi giorni e fino alla conclusione delle festività, il centro cittadino vedrà un afflusso non ordinato di persone, per ragioni legate ai consueti acquisti natalizi e alle numerose iniziative del periodo natalizio;
- le caratteristiche dei luoghi e le circostanze di fatto non consentiranno di garantire in modo continuativo il distanziamento da persone non conviventi e quindi si rende



CITTÀ DI
CORREGGIO

necessario, al fine di tutelare la salute delle persone, utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie per ostacolare la propagazione virus;

- le attività scolastiche e sportive hanno determinato la creazione di situazioni di assembramento soprattutto in prossimità degli accessi ai poli scolastici e alle palestre, che non sempre consentono il mantenimento del distanziamento fisico previsto dalle normative in vigore;
- le attività scolastiche hanno determinato anche la creazione di situazioni di assembramento di persone in prossimità delle fermate degli autobus, che non sempre consentono il mantenimento del distanziamento fisico previsto dalle normative in vigore;

RITENUTO necessario adottare la presente Ordinanza a tutela della salute pubblica;

VISTI:

- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", e successive modifiche e integrazioni;
- lo Statuto Comunale;

ORDINA

1. **l'obbligo di indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie - ad eccezione che l'uso della mascherina sia incompatibile con esigenze personali del momento - dal 04 dicembre 2021 al 09 gennaio 2022 per tutto l'arco della giornata e su tutta l'area del Centro Storico ricompresa all'interno dei viali: Via Circondaria, Viale Vittorio Veneto, Viale Cottafavi, Viale Cesare Battisti e Viale Repubblica (tratto fra Viale Cesare Battisti e Via Circondaria);**
2. **l'obbligo di indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie - ad eccezione che l'uso della mascherina sia incompatibile con esigenze personali del momento - dal 04 dicembre 2021 al 09 gennaio 2022 per tutto l'arco della giornata nelle zone di fronte e nelle vie adiacenti agli ingressi dei poli scolastici, delle palestre e nelle aree delle fermate dei bus su tutto il territorio comunale.**

Rimane, inoltre, l'obbligo di rispettare, su tutto il territorio comunale, l'uso della mascherina a protezione delle vie respiratorie, qualora non si possa rispettare il distanziamento fisico previsto dalle normative.

Le Forze dell'ordine e il Corpo di Polizia Locale assicurano l'esecuzione della presente ordinanza.



CITTÀ DI
CORREGGIO

AVVERTE CHE

- in caso di mancata ottemperanza degli obblighi della presente ordinanza, si procederà all'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal D.L. 25/03/2020 n. 19, così come convertito nella Legge n. 35 del 23/05/2020, art. 4, del pagamento di una somma da € 400 a € 1.000;
- la presente ordinanza potrà essere ulteriormente integrata con l'inserimento di altre zone, qualora si riscontrasse nelle stesse l'impossibilità del mantenimento del distanziamento fisico previsto dalle norme.

DISPONE CHE

- la presente ordinanza sia reso noto alla cittadinanza e agli enti interessati mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Correggio fino al 09 gennaio 2022;
- la presente ordinanza sia comunicata ai seguenti Enti:
Prefettura di Reggio Emilia;
Corpo di Polizia Locale dell'Unione Comuni Pianura Reggiana;
Comando Carabinieri Correggio;
Comando della Guardia di Finanza Correggio.

Ai sensi dell'art. 5 comma 3 della Legge 241/90 il Responsabile del procedimento in oggetto è il Dirigente dell'Area Amministrativa, ing. Fausto Armani.

Si comunica che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del D.Lgs. 2 febbraio 2010, n.104 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

IL SINDACO
Ilenia Malavasi